

CIRCOLARE OTTOBRE 2012

IVA PER CASSA

Con l'introduzione dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 è stata riformulata la disciplina dell'IVA per cassa. La nuova versione dell'IVA per cassa si applica alle cessioni di beni e alla prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (ossia non è applicabile per le operazioni effettuate verso privati). Relativamente al limite di volume d'affari, che come detto non deve essere superiore ai 2 milioni di euro, bisogna far riferimento a quello realizzato nell'anno solare precedente. Anche se dovrà essere l'Agenzia delle Entrate a dover definire, tramite un provvedimento di prossima emanazione, le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca si presume che in caso di esercizio dell'opzione il soggetto passivo dovrà applicare l'IVA per cassa su tutte le operazioni e per l'intero anno solare. Le uniche eccezioni saranno costituite dalle operazioni poste in essere verso privati e dal caso di superamento in corso d'anno del limite di volume d'affari. L'esercizio dell'opzione inciderà sia sulle modalità di versamento che di detrazione dell'imposta: il soggetto passivo, infatti, sarà tenuto al versamento dell'imposta sulle operazioni attive solo al momento dell'incasso dei corrispettivi da parte dei propri clienti, ma dall'altro lato avrà diritto alla detrazione dell'imposta sulle operazioni passive solo al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri fornitori. Diversamente dalla precedente disciplina, pertanto, la nuova IVA per cassa inciderà solamente sul soggetto che esercita l'opzione e non anche sui committenti/clienti dello stesso; in capo a questi ultimi, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta sorgerà al momento di effettuazione dell'operazione (ricevimento della fattura) ancorché non abbiano ancora pagato il corrispettivo. La disciplina prevede che in ogni caso l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione in modo da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo; tale limite annuale non si applica solo nel caso in cui il cessionario/cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. L'entrata in vigore della nuova disciplina è stata fissata al 1° dicembre 2012; tale data, tuttavia, è da considerarsi "virtuale" in quanto scelta solo per evitare complicazioni inerenti la normativa comunitaria. Si ritiene che la data da cui sarà possibile un'effettiva applicazione della nuova disciplina dell'IVA per cassa sia il 1° gennaio 2013. Bisogna infine sottolineare che l'esercizio dell'opzione, oltre ad avere il vantaggio di poter posticipare al momento dell'incasso della fattura il pagamento dell'IVA sulle operazioni attive, comporterà senz'altro un incremento dei costi necessari per gestire contabilmente la situazione finanziaria.

PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

L'art. 5 del cosiddetto "Decreto Sviluppo 2.0" ha previsto l'obbligo di attivazione della PEC anche per le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale saranno tenute a depositare, presso l'ufficio delle imprese competente, il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti